

Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di **assicurazione dei rischi catastrofali** (rese obbligatorie dall'art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.

Il DL **proroga i termini** per adempiere l'obbligo, stabilendo che:

- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.

Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l'**obbligo** dell'imprenditore di assicurare i **beni elencati** dall'art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa" (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l'imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l'indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora il proprietario non destini l'**indennizzo al ripristino dei beni**, all'imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il

periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Un altro emendamento riguarda l'**obbligo assicurativo** con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di **eventi calamitosi** e catastrofali.

Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.

In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull'art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale **scoperto o franchigia** massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l'applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all'art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.

Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l'IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.

(MF/ms)